



OGGETTO: Centrale unica di committenza. Costituzione e approvazione schema di convenzione.

**PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Deliberazione del Consiglio Provinciale
22/10/2015 n. 26/2015**

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 17.45, nella sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei modi di legge, composto dai Signori:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Ponti Pietro Luigi - Presidente | |
| 2 Borgonovo Riccardo Mario | 10 Monguzzi Concettina |
| 3 Brambilla Paolo | 11 Monti Andrea |
| 4 Casati Renato | 12 Romani Federico |
| 5 Fasola Valeria | 13 Scanagatti Roberto Stefano |
| 6 Garofalo Giorgio | 14 Vanosi Orietta |
| 7 Guerriero Domenico | 15 Villa Andrea |
| 8 Invernizzi Roberto | 16 Virtuani Pietro Lorenzo |
| 9 Mancino Rosario Antonio | 17 Volpe Gabriele Lucio |

Eseguito l'appello nominale, risultano: 11 presenti e 6 assenti (Presidente Ponti ed i Consiglieri Borgonovo, Garofalo, Mancino, Romani e Villa).

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: dr.ssa Diana Rita Naverio

Il **Signor Roberto Invernizzi**, nella sua qualità di Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all'ordine dei lavori, chiamando all'ufficio di scrutatore i Signori: Fasola, Monti e Virtuani.

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente **proposta di deliberazione**:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

Visti:

- L'art. 1, commi 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- l'art. 1, comma 88 della Legge 7/4/2014, n. 56 che prescrive che "*La provincia può, altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*";
- l'art. 42, comma 2, lettera c) del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 33, comma 3bis, del D.lgs. n. 163/2006 dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato che:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013);
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti
- il Presidente della Provincia ha presentato all'Assemblea dei Sindaci, che si è svolta l'08/10/2015, la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, come da verbale di seduta;
- il gruppo di lavoro dei Segretari Generali, nelle date del 22 luglio, 16, 23 e 29 settembre scorso, ha redatto lo schema definitivo di convenzione per aderire alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
- i Comuni interessati possono aderire alla Convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e 33 comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, al fine di giungere a una soluzione, tra quelle previste nella normativa, confacente alla struttura organizzativa degli enti stessi e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture delle amministrazioni territoriali;

Ritenuto, pertanto:

- DI costituire la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito, per brevità, CUC) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori dei Comuni presenti sul territorio provinciale, che sottoscrivano adesione secondo lo schema di convenzione allegato, ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi dell'articolo 33, comma 3bis, del D.lgs. n. 163/2006, dell'art.30 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 88 della L. 56/2014;
- DI approvare i patti e le condizioni contenuti nello schema di convenzione della CUC della Provincia di Monza e della Brianza allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 88 della L. 56/2014;
- DI stabilire che la convenzione, dopo la sottoscrizione, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici provinciali saranno tenuti a conformarvisi costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000;
- DI stabilire che:
 - la predetta convenzione entrerà in vigore a partire dalla data stabilita dall'art. 23ter comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114 Conversione in legge, fatte salve eventuali proroghe legislative;
 - l'Ente aderente contribuirà alle spese di gestione delle attività della CUC, provvedendo ad individuarle preventivamente nel proprio bilancio per quanto riguarda la contribuzione e nei quadri economici di progetto per quanto riguarda gli oneri connessi alla gara, seguendo il procedimento stabilito dall'art. 7 dell'allegata convenzione di adesione;
- DI stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione allegato, costituiscono criteri generali rispetto ai quali il Presidente, per quanto di propria competenza in base all'art. 1, comma 55 della L. 56/2014, il Consiglio ed il Direttore Generale adatteranno i necessari atti di organizzazione per l'attivazione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

- Segretario Generale Dott.ssa Diana Rita Naverio;
- Direttore Generale Dott.ssa Erminia Zoppé;

Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento controlli interni e dell'art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Presenti:	12	(Assenti: Borgonovo, Ponti, Romani, Villa e Virtuani)
- Previo scomputo degli astenuti	0	
- Non votanti	0	
- Votanti	12	
- Con voti favorevoli	12	(Brambilla, Casati, Fasola, Garofalo, Guerriero, Invernizzi, Mancino, Monguzzi, Monti, Scanagatti, Vanosi e Volpe)
- Con voti contrari	0	

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) DI costituire la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito, per brevità, CUC) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori dei Comuni presenti sul territorio provinciale, che sottoscrivano adesione secondo lo schema di convenzione allegato, ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi dell'articolo 33, comma 3bis, del D.lgs. n. 163/2006, dell'art.30 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 88 della L. 56/2014;

2) DI approvare i patti e le condizioni contenuti nello schema di convenzione della CUC della Provincia di Monza e della Brianza allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 88 della L. 56/2014;

3) DI stabilire che la convenzione, dopo la sottoscrizione, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici provinciali saranno tenuti a conformarvisi costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000;

4) DI stabilire che:

- la predetta convenzione entrerà in vigore a partire dalla data stabilita dall'art. 23ter comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114 Conversione in legge, fatte salve eventuali proroghe legislative;

- l'Ente aderente contribuirà alle spese di gestione delle attività della CUC, provvedendo ad individuarle preventivamente nel proprio bilancio per quanto riguarda la contribuzione e nei quadri economici di progetto per quanto riguarda gli oneri connessi alla gara, seguendo il procedimento stabilito dall'art. 7 dell'allegata convenzione di adesione;

5) DI stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione allegato, costituiscono criteri generali rispetto ai quali il Presidente, per quanto di propria competenza in base all'art. 1, comma 55 della L. 56/2014, il Consiglio ed il Direttore Generale adatteranno i necessari atti di organizzazione per l'attivazione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;

INDI

Il Consiglio provinciale

Presenti:	12	(Assenti: Borgonovo, Ponti, Romani, Villa e Virtuani)
- Previo scomputo degli astenuti	0	
- Non votanti	0	
- Votanti	12	
- Con voti favorevoli	12	(Brambilla, Casati, Fasola, Garofalo, Guerriero, Invernizzi, Mancino, Monguzzi, Monti, Scanagatti, Vanosi e Volpe)
- Con voti contrari	0	

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Schema di Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza

L'anno duemila..... il giorno del mese di in
Monza, in Via Grigna n. 13, nella sede della Provincia di Monza e della Brianza, con la
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Sig., nato a il e domiciliato per la carica
in Monza in Via Grigna n. 13, nella sua qualità di Presidente della Provincia di Monza e della Brianza (C.F.:
.....), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa in
esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione n. _____ del _____

E

il Sig., nato a il e domiciliato per la carica
di..... in via....., nella sua qualità di Sindaco
del..... Comune di(C.F.:.....), il
quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione di quanto
previsto dalla deliberazione din° del

PREMESSO CHE

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii. , prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza;
- l'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/06 prevede che “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di

acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

- l'art.1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che “la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- l'art. 23ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” prevede che “I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- l'art. 7 comma 2 del DL 09.05.2012 convertito in legge 06.07.2012 n. 94 ha reso obbligatorio per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010;
- l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296;
- che la centrale unica di committenza per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture agisce in nome e per conto del Comune aderente che ha approvato lo schema della presente convenzione con il seguente atto deliberativo:
 - Comune di _____ deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ ;

CONSIDERATO CHE

- attraverso lo strumento della centrale unica di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una centrale unica di committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

CONSIDERATO CHE il Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. ... del, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con gli Enti aderenti per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;

Tutto quanto sopra premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – Premessa

1.1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

1.2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto ed attività della Centrale Unica di Committenza

2.1. Il Comune di(di seguito, per brevità, Ente aderente) aderisce con la sottoscrizione della presente convenzione alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito, per brevità, CUC) conferendo le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori a far data dal, ai sensi dell'art. 33 comma 3bis del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente;

2.2. La CUC è costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Provincia di Monza e della Brianza, con sede presso la stessa Provincia di Monza e della Brianza in Via Grigna, 13 - Monza.

Sono di competenza della CUC, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione:

- di lavori, fatta salva la possibilità, per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 40.000,00, nonché fatta salva la eventuale possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altro soggetto aggregatore di riferimento (Arca Lombardia/SINTEL) indipendentemente dalla fascia demografica e dall'importo dell'appalto;
- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 40.000,00, nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da

CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (Arca Lombardia/SINTEL) indipendentemente dalla fascia demografica e dall'importo dell'appalto.

- 2.3.** E' facoltà dell'Ente aderente (per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti) affidare alla CUC anche le procedure inferiori ai limiti fissati dal Legislatore. Per tali procedure, in assenza di diverso indirizzo dei Comuni aderenti, la CUC potrà in via residuale fare ricorso all'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi istituito presso la Provincia di Monza e della Brianza o altro albo fornitori istituito presso le centrali di committenza (Arca Lombardia, MEPA).
- 2.4.** Per l'utilizzo degli strumenti di e-procurement (convenzioni e rispettivi mercati elettronici di CONSIP e Arca Lombardia/SINTEL), la CUC si rende disponibile a fornire la necessaria formazione agli Enti richiedenti.
- 2.5.** Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione - anche in economia - di lavori, beni e servizi, disciplinate, anche in parte, dal D. Lgs. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario, ivi comprese le procedure riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. 267/2000.
- 2.6.** L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
 - c) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D. Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D. Lgs. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. f) del Codice;
 - e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'articolo 32, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
 - g) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D. Lgs. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato

esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011.

ART. 3 – Attività di competenza del Comune aderente

3.1. E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente.

3.2. L'Ente aderente trasmette alla CUC entro il 15 gennaio di ogni anno il fabbisogno relativo alle forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno.

3.3. Competono ad ogni Ente aderente le seguenti attività:

- a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), anche per la registrazione all'ANAC ai fini della CUC;
- b) l'acquisizione del CUP;
- c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
- d) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
- e) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
- f) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla CUC delle spese di pubblicazione, contributo ANAC e compensi per eventuali membri esterni;
- g) l'individuazione dei soggetti da nominare quali membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara, per il criterio del prezzo più basso, (determinandone il compenso) ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della CUC;
- h) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- l) i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;
- m) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, nonché gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC e sull'Osservatorio Regionale dei Contratti.

3.4. L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

3.5. Compete inoltre all'Ente aderente la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:

- a) stipula del contratto,
- b) consegna,
- c) collaudo,
- d) contabilità,
- e) pagamenti corrispettivi,
- f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori, all'ANAC come previsto dall'art.10, comma 1 lett. s) del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito "Regolamento attuativo");
- g) il versamento sul c/c corrente della Provincia della quota attinente le spese di gestione della CUC, come calcolata al successivo art.7.

3.6. Gli Enti aderenti, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approvano il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara, a norma delle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 163/2006. In caso di procedure particolarmente complesse la collaborazione del Comune nei confronti della CUC sarà adeguata al fine di rendere possibile la buona riuscita della stessa.

3.7 Gli Enti aderenti comunicano con la CUC tramite il proprio RUP, Responsabile Unico del Procedimento, designato ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006.

3.8 Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, l'Ente aderente procede a contattare la CUC anche al fine di definire l'opportuna collaborazione per la buona riuscita della gara.

3.9 Conclusa la fase di definizione dell'appalto, l'Ente aderente attiva la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi e tramite il RUP trasmette:

- a. la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla CUC per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del disciplinare e del capitolato speciale di appalto per ciascuna);
- b. il provvedimento di approvazione del progetto;
- c. l'indicazione del nominativo del dipendente dell'Ente aderente che dovrà presenziare alle operazioni nel caso in cui la gara sia espletata con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso (uno o due testimoni), o l'impegno a comunicare tale nominativo al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione giudicatrice;

Le motivazioni che determinano l'eventuale procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre nel rispetto della normativa vigente.

Rimangono di competenza ai Comuni aderenti le spese/anticipi economici con scontrino da effettuare direttamente a mezzo cassa economale/ragioneria.

Art. 4 - Attività di competenza della CUC

4.1 La Centrale Unica di Committenza Provinciale procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente.

La CUC attiverà la procedura di gara di norma entro 30 gg dalla ricezione della documentazione elencata

al precedente art. 3 fatti salvi casi di comprovata urgenza debitamente motivati dall'ente aderente, salvo impedimenti organizzativi della CUC.

4.2. La CUC, ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa - per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente - e procede a:

- a. eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 10 gg dal ricevimento della stessa, in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
- b. richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile Unico del Procedimento;
- c. attraverso il Presidente del seggio di gara, in caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, oppure, Presidente della commissione di gara, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, creare la gara definendo i requisiti nel sistema AVCPass;
- d. richiedere il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;
- e. redigere, sottoscrivere e pubblicare il bando sul sito della CUC, sui siti istituzionali degli Enti aderenti, nonché sugli altri siti previsti per legge;
- f. mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico - progettuali occorrenti per la gara e assicurare le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della documentazione fornita in formato elettronico dall'Ente aderente;
- g. fornire chiarimenti in merito alla procedura di appalto a risposta di quesiti da parte di Operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito, previa collaborazione dell'Ente aderente per le richieste di carattere tecnico;
- h. nominare la Commissione di gara, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando atto che le funzioni di Presidente delle Commissioni di gara sono svolte dal Dirigente della C.U.C. o da un Dirigente della Provincia;
- i. informare costantemente l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
- l. verificare, con il supporto del RUP, ove necessario, la congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;
- m. redigere i verbali di gara;
- n. provvedere all'aggiudicazione provvisoria della gara;
- o. predisporre, entro 5 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, la bozza del documento di aggiudicazione definitiva che dovrà essere adottata dall'Ente aderente;
- p. effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa anche mediante l'utilizzo del sistema AVCPass attraverso il Responsabile del procedimento della fase di affidamento e i suoi delegati;
- q. curare la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;

- r. attraverso il responsabile del Procedimento per la fase di affidamento formare e trasmettere le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dall'art.10, comma 1, lett. s) del DPR 207/2010 e art. 7, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 fino alla fase di aggiudicazione provvisoria, ivi compresa la comunicazione ai concorrenti di cui al comma 5 lettere a) e b) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006;
- s. provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;
- t. collaborare con il Comune alla individuazione dei contenuti dello schema del contratto;

4.3 Ogni atto e decisione di carattere giuridico – amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (stabilire la data per la gara, pubblicare bando e disciplinare di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui agli artt. 38 e 48 del D.lgs. 163/2006, ammissione ed esclusioni di partecipanti) è di competenza della CUC;

4.4 Tutte le comunicazioni aventi rilevanza esterna verranno effettuate tramite il sito della CUC e/o Albo Pretorio della Provincia e comunicate all'Ente aderente interessato.

Art. 5 – Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale di committenza

5.1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di gara gestite dalla Centrale di committenza, la stessa collabora con i Comuni aderenti:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

5.2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale di committenza.

5.3. I Comuni aderenti valutano il quadro delineato dalla Centrale di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

5.4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati al fine di consentire alla Centrale di committenza:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
- b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'articolo 84, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza, presieduta dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza o suo delegato, quale sede di confronto e consultazione per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti il funzionamento della Centrale di committenza;
 - b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale di committenza, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La Conferenza dei Sindaci provvede inoltre ad adottare le decisioni di indirizzo con riguardo agli aspetti economico finanziari relativi alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale di committenza;
 3. La Conferenza è convocata con cadenza almeno annuale dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza nonché quando richiesto con un preavviso di almeno quindici giorni.
 4. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 7 – Ripartizione delle spese

- 7.1. La Centrale di committenza conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
- 7.2. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale di committenza le spese per la struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base di quote definite in sede di Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni aderenti, con definizione su base proporzionale;
 - b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni aderenti, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.
- 7.3. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);
 - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi della Provincia di Monza e della Brianza (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
 - c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dalla Provincia di Monza e della Brianza, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della

centrale, sia di altri servizi dell'ente (manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

- 7.4. Ciascun Comune aderente rimborsa alla Provincia di Monza e della Brianza i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
- 7.5. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
- 7.6. Il rimborso dei costi diretti da parte degli enti associati avviene con cadenza trimestrale contestualmente alla ripartizione annuale, su rendicontazione predisposta dalla Centrale di committenza.
- 7.7. I costi generali sono ripartiti annualmente, in proporzione sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
- 7.8. I costi comuni sono quantificati forfetariamente con deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci.
- 7.9. Il Responsabile della Centrale di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune aderente, predispose entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni aderenti.

ART. 8 - Validità

- 8.1. La presente convenzione decorre dal 01.11.2015 ed ha la durata di tre anni.
- 8.2. La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
- 8.3. Al termine del primo anno di vigenza della presente convenzione le parti potranno apportare ogni eventuale modifica determinata da comprovate esigenze manifestatesi nel periodo predetto.
- 8.4. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, con preavviso di almeno 30 gg. in qualsiasi momento, per recesso unilaterale motivato espresso dall'Ente aderente o dalla Provincia di Monza e della Brianza.
- 8.5. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 9 – Spese di convenzione

- 9.1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- 9.2. Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

ART. 10 – Tutela della privacy

10.1 I dati di cui la CUC verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

10.2 Titolare del trattamento dati è il Dirigente della CUC ai sensi del D.lgs. 196/2003.

ART. 11 – Norme finali

11.1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra gli Enti aderenti e la CUC avverranno con Pec - posta elettronica certificata - che ogni ente comunicherà.

11.2. In caso di contenzioso non risolvibile in forma bonaria tra gli enti aderenti e la CUC il foro competente è quello di Monza.

Monza, li _____

Per la Centrale Unica di Committenza

Ildella Provincia

Per l'Ente aderente

Il del Comune/ dell'Unione di Comuni

Pareri allegati alla Deliberazione del Consiglio n. 26 del 22 OTT. 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Data 15 OTT. 2015

Pietro Luigi Ponti



Relatore il Consigliere.....
Referente in materia di.....(se previsto -senza firma)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE DEL SETTORE:

Favorevole

Non Favorevole

dr.ssa Diana Rita Naverio

Data 16/10/2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)

Favorevole

Non Favorevole

Non Dovuto

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Erminda Vittoria Zoppè

Data 15/10/2015

PARERE DI LEGITTIMITÀ

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL'ART. 6, COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

Favorevole

Non Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Diana Rita Naverio

Data 16/10/2015

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Roberto Invernizzi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Diana Rita Naverio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

Monza, 28 OTT. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Diana Rita Naverio

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile dalla sua adozione all'esito di distinta separata votazione

Monza, 22 OTT. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Diana Rita Naverio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Monza, 28 OTT. 2015



Il Vice Segretario Generale Vicario
dr.ssa Nicoletta Vigorelli

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio della Provincia. Essa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, 3° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, il giorno.....

Monza,/...../.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Diana Rita Naverio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Monza,/...../.....

Il Responsabile del Servizio